

liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Richiamato il decreto direttoriale 29 settembre 2022, n. 16/GC/2022, con cui la società cooperativa «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», con sede legale in Bergamo (BG) - codice fiscale 02090640166, è stata posta in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina a commissario governativo del dott. Andrea Villa;

Vista la relazione acquisita in data 31 luglio 2024, prot. d'ufficio n. 0233706, nella quale il suindicato commissario governativo, nel prendere atto del dissesto patito dal sodalizio, ha rappresentato l'impossibilità di procedere alla sanatoria delle irregolarità emerse in sede ispettiva, oggetto di diffida, cui si rinvia;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio della compagine societaria con nota ministeriale del 12 novembre 2025, prot. d'ufficio n. 0241118, a cui non sono seguite, in replica, osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto del parere del Comitato centrale per le cooperative, espresso in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il suindicato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott.ssa Lucia Paglione, è stato individuato a norma del decreto direttoriale 28 marzo 2025 - nell'ambito di una terna di professionisti segnalata da Confcooperative, associazione di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, nel rispetto del criterio del minor numero di analoghi incarichi attualmente in corso e, in ipotesi di *ex-aequo*, nell'osservanza di predefiniti criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro fornito dalla dott.ssa Lucia Paglione (giusta comunicazione PEC in data 3 febbraio 2026, corredata del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società «Progetto 2000 società cooperativa edilizia», codice fiscale 02090640166, con sede legale in Bergamo (BG), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (IS) il 18 settembre 1963, codice fiscale PGL-LCU63P58B682T, domiciliata in via Aldo Moro n. 13 - 25124 Brescia (BS).

Art. 3.

Al già menzionato commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00826

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

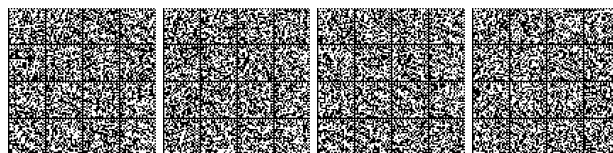
DECRETO 18 dicembre 2025.

Recepimento della direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di rapportazione navale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;



Vista la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 recante modifica dell'allegato I della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni da notificare ai sistemi di rapportazione navale;

Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE;

Vista la Convenzione internazionale di Nairobi per la rimozione dei relitti, fatta a Nairobi il 18 maggio 2007;

Vista la legge 1° febbraio 2010, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111, concernente attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, recante norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185, per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che la direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025 modifica l'allegato I, punto 4, lettera X, della direttiva 2002/59/CE, concernente le informazioni che le navi devono fornire alle autorità attraverso i pertinenti sistemi di rapportazione, prevedendo, al fine di soddisfare l'evoluzione delle esigenze operative e di sicurezza, l'inclusione in detto allegato di nuove informazioni, nello specifico sui certificati di assicurazione, considerate essenziali per garantire la sicurezza marittima, la protezione dell'ambiente e una risposta efficace alle emergenze;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro compe-

tente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Ritenuto necessario adeguare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, per trasporre nell'ordinamento interno le modifiche di ordine tecnico introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2025/811 della Commissione del 19 febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X è sostituita dalla seguente: «X -Informazioni varie:

caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile *bunker*, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda;

status di navigazione;

uno o più certificati di assicurazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111;

il certificato assicurativo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504;

il certificato assicurativo di cui all'art. 7, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2010, n. 19;

il certificato assicurativo di cui all'art. 12 della Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti.».

Art. 2.

Diposizioni finali e finanziarie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2025

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
n. 111*

26A00827

